

DOSSIER

1. ATTI DI UN PROCEDIMENTO PENALE

Un processo per il reato di danneggiamento aggravato

Vincenzo Comi

Gli atti giudiziari pubblicati di seguito riguardano un procedimento penale che ha avuto origine con la presentazione di una querela alla Procura della Repubblica per il reato di danneggiamento aggravato previsto dall' art. 635 c.p.

Alla proprietaria di un locale commerciale concesso in locazione, al momento della ripresa del possesso del bene, si presenta una scena inaspettata, in quanto trova l'immobile particolarmente danneggiato. I danni specificamente riscontrati hanno prodotto un deterioramento irreversibile del bene e le modalità del rilascio hanno rafforzato il convincimento della persona offesa che si sia trattato di un comportamento volontario posto in essere dal conduttore. Tra l'altro l'unico ad avere la chiave era lo stesso conduttore che prima di lasciare definitivamente l'immobile aveva danneggiato anche la serratura per ritardare l'accesso della proprietaria.

Nella querela ritualmente e tempestivamente sporta, la persona offesa ha allegato la documentazione fotografica dello stato dell'immobile e dei gravi danni subiti, oltre alle ricevute delle spese sostenute per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il magistrato del pubblico ministero titolare del procedimento, all'esito delle indagini preliminari ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415 *bis* del codice di rito, tuttavia nessuna attività difensiva è stata posta in essere dall'indagato oltre al deposito dell'atto di nomina del difensore di fiducia. Decorsi i termini relativi alle facoltà dell'indagato contenuti nell'articolo 415 *bis* c.p.p., il magistrato del pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio davanti al Tribunale Ordinario in composizione monocratica, contestando all'imputato il seguente fatto: *imputato per il reato p. e p. dall'art. 635 cpv n. 3 c.p. per aver danneggiato e deturpato, quale locatario in subentro, il locale commerciale ad uso bar, di proprietà di B. M., sito in Roma in Via S.S. 25, dal quale era stato estromesso nella conduzione in forza all'Ordinanza di sfratto emessa dal Tribunale di Roma VI sez. civile in data 5/09/2005; in particolare, nel lasciare libero il locale a seguito della predetta Ordinanza, provocava sventramenti e varie crepe nei muri, scardinava e rompeva alcuni infissi e tapparelle, danneg-*

giava la soglia di ingresso, rompeva varie prese della corrente elettrica e danneggiando l'impianto, rompeva e staccava l'antenna parabolica, imbrattava i muri ed il pavimento con materiale deperibile ivi abbandonato ed infine danneggiava irreparabilmente il lucchetto della serranda mediante lo spezzamento della chiave all'interno.

Alla prima udienza dibattimentale, nella fase relativa alla costituzione delle parti, la persona offesa si è costituita parte civile con relativo atto e procura speciale rilasciata al difensore con le modalità di cui agli articoli 100 e 122 del codice di procedura penale.

Il giudice ha ammesso le prove richieste dalle parti. La parte civile ha richiesto l'acquisizione di documenti, mentre il pubblico ministero ha richiesto l'esame della persona offesa in qualità di testimone insieme ad un funzionario di polizia giudiziaria autore della relazione di servizio sui fatti oggetto dell'imputazione.

L'esame dei testimoni è stato ritualmente fono registrato e trascritto. Successivamente all'esito delle conclusioni il giudice ha emesso la sentenza. Ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto contestato, con esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 635 n. 3 c.p., e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. Lo ha condannato inoltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita da liquidarsi in separata sede oltre alla condanna alle spese di costituzione e difesa.

Sono allegati gli atti processuali più rilevanti e in particolare la sentenza del giudice nella quale viene ricostruito il fatto e ricollegata la responsabilità della condotta all'imputato. Nelle motivazioni della decisione si legge, infatti, che i fatti appaiono pienamente provati dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni della querelante, mentre sono emersi indizi gravi, precisi e concordanti a carico dell'imputato, tali da assurgere a piena prova sulla ascrivibilità del fatto all'imputato, unica persona, tra l'altro, portatrice di un interesse al danneggiamento dell'immobile, verosimilmente ispirato da una volontà di ritorsione nei confronti della persona offesa. Il giudice ha aggiunto anche che la circostanza che l'imputato sia rimasto contumace ha impedito di avere elementi per ipotizzare una ricostruzione diversa dei fatti. E' stata esclusa l'aggravante contestata, poiché il danneggiamento non risulta avvenuto su beni pubblici, ad uso pubblico e né su beni esposti per necessità o per consuetudine alla pubblica fede. Si trattava infatti di un locale commerciale privato.